

/

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Azienda USL Roma G - Autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco del turn over – anno 2015.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;*

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad acta* per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia, la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn-over;

VISTA la L.R. n. 14 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

VISTO, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito*

parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”;

VISTO il comma 74 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell’istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”;*

VISTO, in particolare, il comma 75 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;*

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2010 – 2012;

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 17 dicembre 2009, n. U0087 recante *“Approvazione del Piano Sanitario Regionale 2010/2012”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 29 settembre 2010, n. U0080 avente ad oggetto la *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, n. U0111 avente ad oggetto *“Decreto del Commissario ad acta n.87/2010 recante “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” - Integrazioni e modifiche”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;*

VISTO il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 – convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 – avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;*

VISTO il D.L. 90 del 24 giugno 2014 recante *“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 ex art. 42 bis avente ad oggetto *“Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”*

CONSIDERATO che il succitato articolo 42 bis prevede che *“Il genitore con i figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”;*

VISTA la circolare prot. n. 322735/GR/11/23 del 5 giugno 2014 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con la quale la Regione Lazio ha fornito indicazioni sulle assegnazioni temporanee extraregionali ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001;

CONSIDERATO che la Sig.ra Sonia D'Alessandro – collaboratore professionale sanitario infermiera – dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ha chiesto nel mese di agosto 2014 l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso l'Azienda USL Roma G;

CONSIDERATO che tale richiesta, più volte reiterata, è motivata dalla necessità di assistere la figlia minore ed il coniuge, entrambi affetti da grave patologia accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, nonché dedicarsi anche all'altra figlia minore a seguito delle particolari condizioni familiari;

VISTO l'art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. che prevede: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*;

CONSIDERATO che, con riferimento alla posizione giuridica tutelata, la disposizione sopra citata non determina in capo al lavoratore un diritto all'immediata assegnazione prevalente su ogni altra valutazione ma, piuttosto, il diritto a veder valutare da parte dell'Amministrazione la possibilità del trasferimento ed eventualmente a ottenerlo;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è assoggettata al Piano di rientro dal disavanzo sanitario e rilevando tale Piano anche nell'ambito della gestione del personale e della razionalizzazione/ottimizzazione delle risorse umane, anche l'eventuale assegnazione temporanea extraregionale, ai sensi del citato ex art. 42 bis, è ricompresa tra le azioni concernenti il personale che comportano un aggravio di spesa a carico del Servizio sanitario regionale e, pertanto, rientrano nell'ambito delle deroghe al blocco del turn over e sono annoverate tra le nuove assunzioni, con conseguente necessità di una autorizzazione da parte della competente struttura regionale;

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

VISTA la nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. 44878 del 28/01/2015 avente per oggetto *“rilevazione personale e attività – schede per l'anno 2014”* con la quale le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono state invitate a compilare apposite schede volte alla rilevazione della situazione del personale, distinto per tipologia di prestazioni e per unità operative e, alla rilevazione del fabbisogno del personale medesimo, secondo un ordine di priorità individuato da ciascuna Azienda;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'Azienda USL Roma G con la nota prot. n. 13479 del 28 novembre 2014 ha chiesto l'autorizzazione a procedere all'assegnazione temporanea, ai sensi ex art. 42 bis D.L.gs 151/2001, della Sig.ra Sonia D'Alessandro – collaboratore professionale sanitario infermiera, in deroga al blocco del

turn over in quanto detta figura professionale rientra nel proprio Piano di acquisizione del personale;

TENUTO CONTO, inoltre, della particolare situazione familiare rappresentata dall'interessata ed evidenziata nella succitata nota;

DATO ATTO che detta richiesta é ricompresa tra le priorità più urgenti del piano di acquisizione del personale a tempo indeterminato per l'anno 2015;

RITENUTO NECESSARIO con il presente atto autorizzare la procedura di assegnazione temporanea, ai sensi ex art. 42 bis D.L.gs 151/2001, della Sig.ra Sonia D'Alessandro – collaboratore professionale sanitario infermiera, dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, presso l'Azienda USL Roma G;

CONSIDERATO che la succitata autorizzazione sarà computata nella quota percentuale di deroghe concedibili per l'anno 2015;

RITENUTO NECESSARIO trasmettere ai Ministeri affiancanti, al termine della procedura di deroga una relazione riepilogativa dei provvedimenti autorizzativi concessi nel corso dell'anno 2015, così come richiesto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, nella riunione del 24/03/2015;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

- 1) autorizzare la procedura di assegnazione temporanea, ai sensi ex art. 42 bis D.L.gs 151/2001, della Sig.ra Sonia D'Alessandro – collaboratore professionale sanitario infermiera, dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, presso l'Azienda USL Roma G;
- 2) pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti

